

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.**

**Art. 5 sexies**

*(Benessere)(1)*

**1.** Al fine di prevenire processi di isolamento, la Regione:

- a)** sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;
- b)** promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020